



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CATANZARO**

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

INDICE

- Art. 1 – Istituzione, composizione e modalità di nomina
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Azioni Positive
- Art. 4 - Funzioni
- Art. 5 - Competenze
- Art. 6 - Programmazione e relazione di attività
- Art. 7 - Rapporti con altri soggetti
- Art. 8 - Durata in carica e decadenza
- Art. 9 – Presidenza, Vice Presidenza ed Ufficio di Presidenza
- Art. 10 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 11 - Compiti dell'ufficio di Presidenza
- Art. 12 - Convocazione e ordine del giorno
- Art. 13 - Validità delle decisioni
- Art. 14 – Segreteria e verbali della Commissione
- Art. 15 - Oneri finanziari
- Art. 16 - Disposizioni finali

ART. 1

Istituzione, composizione e modalità di nomina

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art 3 della Costituzione Italiana, dalle leggi di parità e di Pari Opportunità, in conformità con quanto stabilito alle Leggi Nazionali e Regionali, è istituita la Commissione Provinciale per le Pari opportunità tra uomo e donna per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazioni diretta e/o indiretta nei confronti delle donne. Essa è un organismo permanente che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra i cittadini.
2. La Commissione per le Pari Opportunità è composta da donne elette nel Consiglio Provinciale (membri di diritto), da donne e uomini appartenenti ad associazioni e movimenti di riconosciuta rappresentatività sul territorio della Provincia di Catanzaro esperte/i di accertata competenza nel settore giuridico, socio-sanitario, della cultura e dell'istruzione, dell'economia e del lavoro e di quanto altro abbia attinenza con la promozione della parità di genere e delle pari opportunità.
3. La Commissione è composta da numero (20) componenti di cui:
 - a) numero (12) commissarie/i individuate/i dal Consiglio Provinciale tra donne o uomini delle categorie più rappresentative nel campo economico, sociale, sindacale, delle professioni, ovvero che siano appartenenti ad enti, organizzazioni politiche e sociali, associazioni del terzo settore, che dimostrino comprovata esperienza e competenza sulle tematiche delle pari opportunità;
 - b) numero otto (8) commissarie/i individuate/i dal Presidente dell'Ente tra esperte/i che presentino la propria candidatura, dimostrando comprovate competenze e documentate esperienze lavorative nei settori giuridico, socio-sanitario, della cultura e dell'istruzione, dell'economia e del lavoro e di quanto abbia attinenza con la promozione della parità di genere e delle pari opportunità.
4. L'Ente può confermare (sia per nomina consiliare che presidenziale) fino a sei commissarie/i componenti della Commissione Pari Opportunità precedente al fine di garantire un'adeguata continuità di lavoro.
5. La Consigliera/e Provinciale di Parità fa parte della Commissione a titolo consultivo e senza diritto di voto.
6. Le cariche sono a titolo gratuito.
7. Nella composizione della commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.
8. In merito alle modalità di nomina, all'inizio del mandato, gli uffici dell'Ente istruiscono la procedura per la nomina delle componenti della Commissione Pari Opportunità.
9. L'ufficio di Presidenza redige l'elenco dei/delle candidati/e in possesso dei requisiti e lo trasmette per la validazione alla Commissione Consiliare;
10. La Commissione Consiliare di concerto con il Presidente dell'Ente per le proprie competenze esamina e valida tutte le candidature pervenute e redige l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, tenendo

conto dei criteri di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, che assicurino la più ampia rappresentatività territoriale, generazionale e delle peculiarità professionali e della pluralità degli orientamenti politici, culturali ed economici.

11. La proposta di composizione della Commissione viene sottoposta all'approvazione del Presidente dell'Ente, il quale provvederà alla nomina della stessa con proprio decreto.
12. Per eventuali sostituzioni, si provvederà, secondo i criteri e le modalità previsti all'art. 1, comma 3 di cui alla lett. a) per ciascuna commissaria nominata dal Consiglio, ed alla lett. b) per le commissarie di nomina Presidenziale.

Art. 2

Finalità

1. La Commissione opera per favorire la valorizzazione della cultura e la promozione delle pari opportunità nell'educazione, nella formazione, nella tutela della salute, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro. La Commissione si impegna al fine di contrastare ogni forma di discriminazioni contro chiunque venga perpetrata; si impegna, inoltre, a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi, anche decisionali, del territorio provinciale. La Commissione si propone, infine, di operare al fine del sempre maggiore adeguamento delle azioni politiche agli obiettivi della integrazione della dimensione delle pari opportunità in ogni scelta politica, di programmazione e in ogni azione di governo ("*mainstreaming*") e dell'acquisizione di potere e responsabilità nei centri decisionali ("*empowerment*")

2. La Commissione svolge la propria attività al fine di dare piena attuazione all'art. 3 della Costituzione, declinato secondo il principio di eguaglianza sostanziale, nel rispetto del divieto di discriminazione anche per ragioni di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

3. La Commissione promuove anche azioni positive che abbiano come destinatari tutte le vittime di discriminazione, anche cittadini di altri Paesi il cui status sociale sia discriminato in ragione della violazione dei diritti solennemente affermati nei principali strumenti di diritto internazionale quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la IV Convenzione di Ginevra e le Piattaforme delle Conferenze di Nairobi (1985) e di Pechino (1995), la Convenzione di Lanzarote.

Art. 3

Azioni Positive

Sulla base della Raccomandazione n. 635 del 1984 del Consiglio della Comunità Europea, dell'11 D.Lqs. 11 aprile 2006, n.198 e successive modifiche ed in coerenza con il Trattato di Amsterdam, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

Art. 4

Funzioni

1. La Commissione è un organo permanente, consultivo e di proposta del Consiglio provinciale e del Presidente.
2. Essa esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri provinciali e con le donne elette negli enti locali del territorio provinciale.

Art. 5

Competenze

1. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di promozione delle opportunità può:
 - a) promuovere ed attuare indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne del territorio provinciale;
 - b) raccogliere e diffondere i risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, forum, pubblicazioni, ecc;
 - c) operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare i meccanismi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione

professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;

- d) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la cultura del rispetto del diverso e la lotta contro le discriminazioni, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze, anche di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- e) promuovere, anche attraverso gli Uffici della Provincia e nel rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, ecc.), sia nel campo dei "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);
- f) attuare, anche attraverso gli Uffici della Provincia e nel rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento, iniziative dirette a promuovere la cultura delle pari responsabilità all'interno della coppia e della famiglia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impiego pubblico, sociale, professionale;
- g) favorire la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo femminile locale, regionale, nazionale ed anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e di elaborazioni;
- h) esprimere parere, anche su richiesta del Consiglio Provinciale o del Presidente, sugli atti di programmazione generale e settoriale della Provincia, nonché sulle deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita delle concittadine provinciali, fatte salve le competenze riservate alla Consigliera di Parità. Può inoltre fornire indicazioni per la redazione dei documenti programmatori e dei piani relativi ai singoli settori;
- i) chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare se in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
- j) esprimere pareri sul rispetto del principio di parità nelle nomine di competenza provinciale, richiedendo congrua motivazione da parte dell'Ente in ordine ad ogni eventuale violazione di tale principio. Ove ciò non avvenisse, la Commissione si riserverà di investire della questione l'Ufficio della Consigliera di Parità, che si attiverà di conseguenza con i mezzi ad esso riservati dalla Legge;
- k) collaborare con il CUG, al fine di superare ogni eventuale condizione di svantaggio del personale femminile in servizio presso la Provincia e proporre l'adozione di codici di comportamento diretti a identificare regole di condotta conformi alla parità, per armonizzare l'attività amministrativa della Provincia alle finalità della Commissione Pari Opportunità e fornire indicazioni ai Comuni e ad altri enti, nel rispetto dell'autonomia degli stessi per il conseguimento delle medesime finalità;
- l) valutare lo stato di attuazione, nella Provincia e negli altri Enti, operanti nel territorio provinciale, delle leggi statali e regionali inerenti in via diretta o indiretta alla condizione femminile, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale e servizi sociali e sanitari;

- m) promuovere il coordinamento tra le Commissioni Pari Opportunità dei comuni del comprensorio provinciale, ed incentivare, anche mediante incontri e specifiche azioni positive, la costituzione delle Commissioni Pari Opportunità nei comuni in cui ancora le stesse non siano state costituite.
- n) presentare proposte alla Commissione Regionale Pari Opportunità per l'adeguamento della legislazione regionale in atto.

Art. 6

Programmazione e relazione di attività

1. La Commissione, salvo diverse esigenze, predispone annualmente un documento programmatico analitico sull'attività e sulle azioni che prevede di svolgere entro la fine dell'anno in corso.
2. Al fine di favorire un maggior coordinamento fra la Commissione e il Consiglio Provinciale, il Presidente della Commissione, relaziona, su richiesta del Presidente, del Consigliere delegato, sull'attività della Commissione

Art. 7

Rapporti con altri soggetti

1. La Commissione si pone come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni del comprensorio provinciale, all'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale e con soggetti privati, quali le Associazioni del terzo Settore e i Gruppi, anche non organizzati delle donne, che svolgono attività di informazione e consulenza in materia di parità e promozione di iniziative culturali sulle tematiche dell'antidiscriminazione.
2. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con l'Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale e con il CUG (Comitato Unico di Garanzia) interno alla Provincia e con gli altri organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità che operano a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
3. La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici e privati, Scuole, Istituti di Ricerca, Università ed Associazioni del Terzo Settore con competenze specifiche sui diritti delle donne;

associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti delle pari opportunità. Tale collaborazione si esplica:

a) attraverso l'organizzazione da parte della Commissione di appositi momenti partecipativi su temi specifici, a richiesta delle singole Associazioni o Enti;

b) attraverso la partecipazione diretta delle Associazioni, degli Enti, delle Scuole a progetti portati avanti dalla Commissione.

4. La Commissione Pari Opportunità di concerto con il Presidente ed eventualmente con il Consigliere delegato, promuove e partecipa ad incontri con le amministratrici dei Comuni della Provincia.

Art. 8

Durata in carica e decadenza

1. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Presidente ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione *
2. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive dalla Commissione comporta la decadenza immediata dalla carica del componente; tale decadenza è deliberata dal Consiglio provinciale, il quale provvede anche a sostituire i membri decaduti o dimissionari.
3. Della decadenza della commissaria viene data comunicazione al Presidente dell'Ente il quale, nel caso di propria competenza, provvede alla sostituzione .
4. La medesima procedura di sostituzione, di cui al comma precedente, avviene in caso di dimissioni comunicate per iscritto o a verbale durante la seduta.

Art. 9

Presidenza, Vice presidenza ed Ufficio di Presidenza

1. Nella prima seduta, la Commissione elegge a maggioranza assoluta, tra i membri in possesso di comprovata e pluriennale esperienza nel campo delle pari opportunità, il Presidente e il Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente della Commissione può essere rieletto fino ad un massimo di **due mandati consecutivi**.

***Modificato con nuova deliberazione Consiliare**

2. La Commissione può attribuire incarichi specifici, in conformità alle singole competenze di ogni componente della medesima.
3. La Commissione può articolare la propria attività sulla base di Gruppi di Lavoro, che vedono il coinvolgimento dei membri della medesima. La direzione dei Gruppi di Lavoro è affidata a singoli componenti, individuati, tenendo conto di una proposta dell'Ufficio di Presidenza, secondo le competenze dei componenti della Commissione.
4. La Commissione può costituire un Ufficio di Presidenza, ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 10

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede, ne coordina l'attività.
2. Il Presidente rappresenta la Commissione presso gli Enti ed Organi esterni e, di concerto con il Presidente della Provincia ed il Consigliere delegato, presiede le riunioni del Tavolo Generale di Concertazione sulle Politiche di Genere, laddove costituito.

Art. 11

L'Ufficio di Presidenza

1. La Commissione Pari Opportunità può costituire al suo interno, un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da tre commissari, eletti con voto palese dalla Commissione, e da un Segretario, che sarà di diritto il funzionario interno all'Ente con qualifica di Responsabile del Servizio Pari Opportunità. L'Ufficio di Presidenza avrà i seguenti compiti:
 - a) Curare che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali;
 - b) Coadiuvare il Presidente nella promozione delle azioni positive di parità e nell'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione;
 - c) Curare, di concerto con il Presidente, la redazione e la diffusione del bilancio annuale preventivo delle attività;
 - d) Curare ed assicurare i rapporti con gli organi della Provincia, con Enti pubblici ed Associazioni esterne;

- e) Coordinare l'attività di eventuali gruppi di lavoro costituitisi all'interno della Commissione;
- f) Assumere, in caso di urgenza e su proposta del Presidente, le decisioni di competenza della Commissione, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata. Tali decisioni saranno sottoposte alla ratifica della Commissione Pari Opportunità nella prima seduta utile;
- g) Individuare i componenti cui spetterà la direzione dei costituendi Gruppi di Lavoro, sentite le disponibilità e verificate le competenze degli stessi;

Art. 12

Convocazione e ordine del giorno

1. La Commissione è convocata almeno quattro volte l'anno e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Provincia.
2. Essa è convocata dal Segretario, su impulso del Presidente, con avviso scritto dell'ordine del giorno ai componenti, da inviarsi attraverso con procedure telematiche al recapito telefonico/indirizzo e mail comunicato dalle componenti.
3. La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta un quinto dei componenti. In tal caso la seduta della Commissione deve aver luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta al Presidente. Nel medesimo termine viene convocata su richiesta del Presidente dell'Ente o del Consigliere delegato.
4. Salvo casi d'urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza si prevedono convocazioni anche solo telefoniche, almeno 24 ore prima della seduta.
5. L'ordine del giorno è definito dal Presidente coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione al termine della riunione precedente.
6. Ciascun componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Tale proposta viene accolta qualora su di essa si esprima favorevolmente la maggioranza dei presenti.
7. L'assenza alle sedute, per giustificato motivo, deve essere comunicata alla Segreteria almeno quarantotto ore prima della data individuata per la seduta stessa.

Art. 13

Validità delle decisioni

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese.
2. In merito al quorum costitutivo, le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle componenti e in seconda convocazione, dopo mezz'ora, qualunque sia il numero delle componenti presenti.
3. In ordine al quorum deliberativo, per la validità delle decisioni della Commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione ivi compresa l'approvazione dei documenti di cui all'articolo 6 comma 2, nonché per le proposte di modifica del Regolamento.
4. La Commissione può articolarsi per gruppi di lavoro e procedere a consultazioni ed audizioni.

Art. 14

Segreteria e verbali della Commissione

1. L'incarico di Segretaria/o della Commissione è assegnato al funzionario interno all'Ente con qualifica di Responsabile del Servizio Pari Opportunità, nominato dal dirigente del settore competente, con disposizione di servizio. Per la gestione dell'attività amministrativa e delle risorse economiche, la Provincia individuerà un suo dirigente in qualità di referente della Commissione.
2. Il Segretario ha i seguenti compiti:
 - a) Cura la redazione dei verbali delle sedute della Commissione e li conserva nel Registro dei Verbali, assumendone la responsabilità. Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano al Segretario o ne consegnano il testo scritto. Il verbale è firmato dal Segretario verbalizzante e dal Presidente ed è consultabile, a richiesta, presso la Segreteria della Commissione.
 - b) Cura la gestione amministrativa delle attività della Commissione e coadiuva il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nella realizzazione di tutte le azioni positive programmate.
 - c) Cura, per tramite dell'Ufficio Informatico dell'Ente, la presentazione e l'implementazione del sito internet della Commissione sul Portale della Provincia.

Art. 15

Oneri finanziari

1. Agli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità l'Amministrazione provinciale provvede mediante apposito stanziamento iscritto fra le spese di Bilancio di competenza provinciale. portunità.
2. Delle iniziative, proposte e pareri espressi della CPO si terrà conto anche nella definizione degli obiettivi del PEG.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in vigore per le altre Commissioni Consiliari permanenti, ed, in mancanza, le norme nazionali.